

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO - DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Servizio di ritiro, trasporto, contazione e versamento dei valori
dai dispositivi elettronici di gestione della sosta a pagamento
nella città di Alghero

CIG: < 9658685701 >

7 gennaio 2023

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- [Art. 1.1 Stazione appaltante](#)
- [Art. 1.2 Oggetto del capitolato](#)
- [Art. 1.3 Definizioni](#)
- [Art. 1.4 Prevalenza clausole capitolato - Rinvio](#)
- [Art. 1.5 Struttura del capitolato](#)

PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA

- [Art. 2.1 Oggetto della Parte prima e documenti di contratto](#)
- [Art. 2.2 Durata del contratto. Opzioni di rinnovo e proroga tecnica](#)
- [Art. 2.3 Modifiche in corso di esecuzione del contratto](#)
- [Art. 2.4 Corrispettivo](#)
- [Art. 2.5 Clausola di revisione dei prezzi](#)
- [Art. 2.6 Garanzia definitiva](#)
- [Art. 2.7 Polizza assicurativa](#)
- [Art. 2.8 Stipula del Contratto. Consegna in via d'urgenza. Anticipazione del prezzo](#)
- [Art. 2.9 Personale dell'appaltatore](#)
- [Art. 2.10 Pagamenti del corrispettivo](#)
- [Art. 2.11 Tracciabilità dei flussi finanziari](#)
- [Art. 2.12 Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione crediti](#)
- [Art. 2.13 Inadempimenti e penali](#)
- [Art. 2.14 Risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile](#)
- [Art. 2.15 Risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile](#)
- [Art. 2.16 Cause di forza maggiore](#)
- [Art. 2.17 Recesso](#)
- [Art. 2.18 Codice di comportamento](#)
- [Art. 2.19 Esclusione arbitrato e foro competente](#)
- [Art. 2.20 Trattamento dei dati personali e responsabile esterno del trattamento](#)

PARTE SECONDA – TECNICO - PRESTAZIONALE

- [Art. 3.1 Oggetto dei servizi e luogo di esecuzione](#)
- [Art. 3.2 Descrizione delle attività](#)
- [Art. 3.3 Custodia dei valori](#)
- [Art. 3.4 Condizioni di esecuzione del servizio](#)
- [Art. 3.5 Responsabilità del contraente](#)
- [Art. 3.6 Strumentazione messa a disposizione dalla Società](#)
- [Art. 3.7 Coordinamento delle attività](#)
- [Art. 3.8 Osservanza delle leggi e dei regolamenti](#)
- [Art. 3.9 Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori](#)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Stazione appaltante

1. La stazione appaltante è “Alghero in house srl unipersonale”, società in controllo pubblico strutturata secondo il modello in house providing, soggetta alle attività di direzione, coordinamento e controllo del Comune di Alghero (SS), Socio unico.

2. Il Comune e la Società sono iscritti dal 23 agosto 2018 al numero 1081 dell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle Società in house, come previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni (di seguito D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 1.2 - Oggetto del capitolato

1. Il presente capitolato prevede le clausole amministrative e prestazionali relative al servizio di ritiro, trasporto, contazione e versamento dei valori dai dispositivi elettronici di gestione della sosta a pagamento nella città di Alghero.

Art. 1.3 – Definizioni

1. Ai fini del presente capitolato, si intende per:

- a) «Società»: la Società Alghero in house srl, unipersonale;
- b) «aggiudicatario»: l'operatore economico, anche costituito in forma plurisoggettiva, a favore del quale è aggiudicato l'appalto del servizio oggetto del presente capitolato;
- c) «contraente»: l'aggiudicatario dopo la stipulazione del contratto di appalto del servizio oggetto del presente capitolato;
- d) «capitolato»: il presente capitolato amministrativo e descrittivo - prestazionale;
- e) lettera invito»: la lettera con le modalità di partecipazione alla procedura selettiva inviata agli operatori economici che hanno chiesto di partecipare alla presente procedura di affidamento del servizio in seguito alla pubblicazione di apposito avviso pubblico;
- f) «DUVRI»: documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni;
- g) "DVR": il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni;
- h) «D.Lgs. 50/2016»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni;
- i) «D.L. 76/2020»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e successive modificazioni;
- j) «R.D. 733/1931»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
- k) «R.D. 635/1940»: regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”;

- l) «D.M. 269/2010»: il decreto del Ministero dell'Interno 1° dicembre 2010 n. 269 “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti, e successive modificazioni”;
- m) «progetto»: il progetto del servizio oggetto del presente capitolato;
- n) «domicilio digitale»: la casella di posta elettronica certificata (PEC) che individua il “luogo virtuale” dove sono indirizzate le comunicazioni alla Società e al contraente;
- o) «R.U.P.»: il responsabile unico del procedimento;
- p) «D.E.C.»: il direttore dell'esecuzione del contratto;
- q) "servizio": il servizio di ritiro, trasporto, contazione e versamento dei valori dai dispositivi elettronici di gestione della sosta a pagamento nella città di Alghero.

Art. 1.4 – Prevalenza clausole capitolato – Rinvio

1. Le clausole del presente capitolato amministrativo – prestazionale, ivi compresi i documenti cui lo stesso fa riferimento o rinvio, sono vincolanti per le Parti.
2. Le clausole del presente capitolato prevalgono in caso di contrasto, anche parziale, con quanto contenuto in altri documenti di progetto e di gara.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e alla relativa normativa attuativa, alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e, per la fase negoziale, al Codice civile.

Art. 1.5 – Struttura del capitolato

1. Il presente capitolato è suddiviso in due Parti:
 - a) Parte prima – amministrativa;
 - b) Parte seconda – descrittivo-prestazionale.

PARTE PRIMA – AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 – Oggetto della Parte prima e documenti di contratto

1. La Parte prima disciplina gli aspetti amministrativi relativi al contratto di appalto del «servizio».
2. Formano oggetto del contratto di appalto i servizi specificati nella Parte II del presente capitolato e negli altri documenti di progetto.
3. Fanno parte integrante e sostanziale del capitolato amministrativo – prestazionale e del contratto, anche se non materialmente allegati:
 - a) la Relazione tecnica illustrativa;
 - b) l'offerta economica;
 - c) il Patto di integrità/legalità, sottoscritto dall'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta.

Art. 2.2 - Durata del contratto, importo contrattuale, opzioni di rinnovo e proroga tecnica

1. La durata del contratto è di due (2) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e, se antecedente, dalla data di consegna in via d'urgenza del servizio, risultante da apposita comunicazione della Società al domicilio digitale del contraente o da verbale sottoscritto dalla Società e dall'aggiudicatario.
2. L'**importo contrattuale** è dato dall'importo offerto dal contraente, mediante offerta a prezzi unitari, non superiore all'importo a base di gara.
3. La Società si riserva l'**opzione di rinnovare il contratto**, alle medesime condizioni, per una durata di due (2) ulteriori anni, per un importo massimo di 40.400 euro, al netto di IVA. La Società esercita tale facoltà comunicandola al domicilio digitale del contraente almeno tre (3) mesi prima della scadenza del contratto.
4. La Società, prima della scadenza, può esercitare l'**opzione di proroga** tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. La durata massima della proroga è stimata in mesi sei (6) mesi, ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo massimo di 10.100 euro oltre IVA. La Società esercita tale facoltà comunicandola al domicilio digitale del contraente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. Nel periodo di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società. Il contraente, pertanto, non può pretendere, in aggiunta all'importo contrattuale vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione, fatta salva l'applicazione della revisione dei prezzi di cui al successivo [articolo 2.5](#).
5. Il valore stimato del contratto (calcolato ai fini della normativa applicabile, comprensivo delle eventuali opzioni di rinnovo e proroga) è pari a 109.080 euro al netto di IVA.

Art. 2.3 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificati nel presente articolo.
2. La Società può richiedere al contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ulteriori servizi e forniture per un importo massimo complessivo non superiore a 8.080 (20% dell'importo a base di gara).
3. È prevista la revisione dei prezzi contrattuali, secondo regole e modalità di cui all'[articolo 2.5](#).
4. Le varianti in corso d'opera, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, sono ammissibili alle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c). In tale caso, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 (cinquanta) per cento del valore del contratto iniziale e, in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, sono ammesse le varianti in corso d'opera per i servizi di soglia inferiore a quella comunitaria di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni e nei limiti previsti dalla stessa disposizione.
6. Se si rende necessario, in corso di esecuzione, a seguito delle suddette modifiche o varianti, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società può imporre al contraente l'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste nel contratto originario senza che il contraente possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. Se le modifiche di cui al presente articolo superano l'importo del quinto d'obbligo dell'ammontare del contratto, deve essere stipulato un contratto aggiuntivo. Se le modifiche comportano l'applicazione di nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti dal progetto del servizio ma entro l'importo del quinto d'obbligo, è redatto dal DEC un verbale di concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere da parte del contraente.
8. Le modifiche che comportano variazioni al corrispettivo si applicano con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui è autorizzata la variazione, salvo quanto previsto all'[articolo 2.5](#) per la revisione prezzi.

Art. 2.4 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo da corrispondere al contraente, per ogni anno di durata del contratto, ivi compreso l'eventuale rinnovo, è pari all'importo di aggiudicazione, come eventualmente revisionato ai sensi dell'[articolo 2.5](#), e comprende, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

3. Il corrispettivo contrattuale, così come determinato al momento dell'aggiudicazione, rimarrà fisso ed invariabile per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potrà essere soggetto a revisione, su richiesta delle parti, alle condizioni di cui all'[articolo 2.5](#).

Art. 2.5 - Clausola di revisione dei prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale, su richiesta di una delle Parti mediante lettera da inviare al domicilio digitale dell'altra Parte, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in misura non superiore alla variazione percentuale tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi di cui al comma 1 è riconosciuta solo nel caso in cui le variazioni accertate di cui al comma 1 risultino superiori al cinque (5) per cento.

3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di durata del contratto.

4. Il corrispettivo di cui all'[articolo 2.4](#) nella nuova misura risultante dalla revisione sarà corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data della richiesta di cui al comma 1.

Art. 2.6 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, denominata "*garanzia definitiva*", sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva deve essere conforme agli schemi tipo di cui al comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ai fini della stipula del contratto, la garanzia definitiva, se costituita tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere previamente depositata presso la Società in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; se costituita mediante bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, deve essere depositata la ricevuta in originale rilasciata dalla banca.

3. La garanzia di cui al comma 1 cessa di avere effetto e viene svincolata alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Società.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. L'appalto in questo caso viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 2.7 - Polizza assicurativa

1. Il contraente all'atto della stipulazione del contratto deve prestare un'apposita polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni, comunque arrecati a cose o persone, a terzi e all'Ente,

nell'espletamento del servizio, comprensiva dell'estensione di danni da incendio. La polizza deve coprire anche la responsabilità per ammanchi o, comunque, irregolarità nella gestione e contabilità dei valori prelevati dai parcometri e versati alla Società, addebitabili, a titolo di dolo o colpa, all'affidatario o al suo personale.

2. Nel caso di consegna in via d'urgenza, la polizza di cui al comma 1 è prestata al momento della consegna, con annotazione dei suoi elementi identificativi nel verbale di consegna. In tal caso, copia della suddetta polizza è depositata presso l'Ufficio del RUP prima della consegna del servizio.

3. La copertura assicurativa deve avere un massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore a euro 50.000 (cinquantamila) euro per sollevare la Società da ogni possibile danno derivante da:

- a. perdita dei valori prelevati, trasportati e rendicontati qualsiasi ne sia la causa (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: furto, rapina, smarrimento, danneggiamento, incendio, etc.);
- b. danneggiamento, per qualsivoglia causa, dei parcometri durante lo svolgimento del servizio di cui al presente documento.

4. La mancata costituzione della polizza assicurativa di cui al presente articolo impedisce la stipulazione del contratto o la consegna in via d'urgenza con conseguente incameramento della garanzia provvisoria prestata in sede di gara.

Art. 2.8 - Stipula del Contratto - Consegna in via d'urgenza - Anticipazione del prezzo

1. Divenuta efficace la determinazione di aggiudicazione, il contratto è stipulato entro i successivi sessanta (60) giorni, per l'importo risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

2. Le spese per la stipula del contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del contraente. Il contratto, stipulato nella forma della scrittura privata, avendo ad oggetto operazioni soggette ad IVA, è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

3. A norma dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è prevista, ove occorra, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

4. L'anticipazione del prezzo contrattuale è ammessa alle condizioni e modalità di cui all'art. 35, comma 18, del codice dei contratti, fino alla misura massima prevista dalla normativa vigente in materia nel tempo.

Art. 2.9 - Personale dell'appaltatore

1. Il contraente è obbligato ad applicare e far applicare integralmente al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative (trattamento economico, giuridico e previdenziale) previste dal CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da nuovo contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato.

2. Gli obblighi in materia di corretta retribuzione del personale sussiste anche se il contraente non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale o se ha receduto dalla stessa.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, accertata dalla Società o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Società comunica con nota indirizzata al domicilio digitale del contraente, e, se del caso, anche dell'Ispettorato stesso, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così come accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio. Il provvedimento di sospensione decade automaticamente nel momento in cui l'Ispettorato del lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento agli obblighi in oggetto. Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti, il contraente non può comunque opporre eccezione alcuna nei confronti della Società e assume a proprio carico le conseguenze e le eventuali sanzioni civili previste dalle disposizioni in materia, manlevando la Società da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.
4. Il contraente è tenuto ad esibire, in qualsiasi momento, su richiesta, estratti del libro matricola, il libro paga e del registro infortuni previsto dalle vigenti norme, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. La Società ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito e di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti uffici. Delle previsioni del presente articolo è fatto obbligo al contraente di dare notizia scritta al personale dipendente e agli eventuali soci lavoratori.
5. Il personale deve risultare regolarmente assunto secondo le vigenti normative e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità, in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il personale della Società che con il pubblico che utilizza i parcometri e la cassa automatica.
6. Il contraente s'impegna a adottare, anche su segnalazione della Società, i provvedimenti di competenza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio che non osservano una condotta irreprensibile.
7. Il contraente deve assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un aggiornamento professionale periodico, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro.
8. Il contraente, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, è tenuto all'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e salute sul lavoro, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza la Società da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo.
9. Nei confronti del personale impiegato nel servizio trova applicazione quanto previsto dalla parte II del presente capitolato, relativamente alla sicurezza sul lavoro.
10. In caso di inosservanza del presente articolo, la Società ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'[articolo 2.14](#).

Art. 2.10 - Pagamenti del corrispettivo

1. Il corrispettivo di cui all'[articolo 2.4](#) è pagato, sulla base del servizio svolto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, una volta effettuate le verifiche di conformità. Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa dal contraente entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Società, il contraente ha diritto agli interessi come stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.

2. Ciascun pagamento è subordinato alla verifica di conformità, effettuata dal D.E.C., per il servizio effettuato nel periodo di riferimento, nonché alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte delle società in house. In ogni caso, sull'importo netto di ciascun pagamento, eccetto quello finale, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Società del certificato finale di verifica di conformità, previo rilascio del DURC ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'ultimo pagamento è subordinato al rilascio del certificato finale di verifica di conformità, da emettere da parte del D.E.C e comprende l'importo delle ritenute dello 0,50% operate sui pagamenti precedenti ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti. La società effettua il pagamento entro un mese dal rilascio del certificato di verifica finale.

4. La Società non provvede a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del D.E.C.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale del Contraente e, ove ricorra, dei titolari di subappalti, o dei titolari di cottimi, dal certificato di pagamento deve essere effettuata la trattenuta corrispondente all'inadempimento, nel rispetto della procedura di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma 6, il pagamento è effettuato direttamente dalla Società, previo espletamento da parte del R.U.P. della procedura in contraddittorio con il contraente come previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Ogni pagamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato dal contraente. Nel caso risulti aggiudicatario del servizio un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la fatturazione deve essere emessa unicamente dal capogruppo mandatario del Raggruppamento stesso.

8. Ciascuna fattura deve essere intestata a Alghero in house srl unipersonale, codice identificativo USAL8PV (domicilio digitale: algheroinhouse@pec.it) e deve riportare:

- a) la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come previsto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27 giugno 2017";
- b) l'indicazione del CIG e il riferimento al contratto.

Art. 2.11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente e gli eventuali subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegnano a comunicare alla Società entro sette (7) giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente,

dalla sua prima utilizzazione nella commessa, le coordinate del conto corrente postale o bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti di cui al presente capitolato, nonché, entro lo stesso termine, i nominativi e il codice fiscale dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso (delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017, recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1 del presente articolo deve essere tempestivamente notificata al domicilio digitale della Società.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente capitolato devono avvenire nel rispetto di quanto di seguito indicato:

a) per pagamenti a favore del contraente, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1;

d) per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, e quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

e) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, anche mediante sistemi diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Società e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il contraente si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

6. La violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni civili e amministrative, previste dall'art. 3 comma 9 bis (risoluzione automatica) e dall'art. 6 (sanzioni pecuniarie) della legge n. 136 del 2010.

Art. 2.12 - Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione crediti

1. Il subappalto, ammesso alle condizioni e nei limiti di cui alla lettera d'invito, può essere autorizzato se il contraente ha indicato in sede di offerta le parti del servizio da subappaltare e secondo la procedura e alle condizioni indicate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Ciascun subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e i requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera d'invito, proporzionati alla quota di prestazioni da subappaltare.
3. Nei casi di cui all'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Società provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, su semplice richiesta dello stesso.
4. Come previsto dall'articolo 105, comma 2, penultimo e ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il contraente prima dell'inizio della prestazione, deve comunicare per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo, l'oggetto, il nome del sub-contraente e le successive eventuali modifiche a tali informazioni.
5. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.
6. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2.13 - Inadempimenti e penali

1. Il contraente deve uniformarsi alle leggi e regolamenti che attengono al servizio oggetto del capitolato.
2. Salvo i casi di causa di forza maggiore di cui all'[articolo 2.16](#), se si verificano inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato, la Società trasmette comunicazione scritta da indirizzare al domicilio digitale del contraente, contenente la puntuale motivazione delle contestazioni, la richiesta di giustificazioni e il termine entro cui conformarsi alle condizioni contrattuali.
3. In caso di contestazione, il contraente può formulare le proprie deduzioni mediante comunicazione indirizzata al domicilio digitale della Società, nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, che possono essere ridotti fino a due (2) in caso d'urgenza.
4. Se le giustificazioni addotte non sono ritenute accoglibili, o in caso di mancata risposta nel termine indicato al comma 3, la Società, valutata la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva, applica una penale nella misura di seguito indicata:
 - a) mancata vuotatura senza causare fermo macchina: penale di 10 (dieci) euro per ogni parcometro;
 - b) mancata vuotatura con conseguente fermo macchina 200 (duecento) euro per ogni parcometro;
 - c) mancato versamento del denaro prelevato: penale da 100 (cento) a euro a 200 (duecento) euro;

d) per ogni inadempimento diverso da quelli di cui alle lettere da a) a c): penale da 100 (cento) a 500 (cinquecento) euro.

5. In caso di recidiva nella stessa infrazione o oltre due sanzioni in ciascun anno di durata del contratto, la sanzione applicata è aumentata fino al 50 (cinquanta) per cento, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

6. La Società, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il dieci (10) per cento dell'importo del corrispettivo di cui all'[articolo 2.4](#).

8. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 2.14 - Risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile

1. Salvo i casi di causa di forza maggiore di cui all'[articolo 2.16](#), se il RUP - DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Il RUP formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono condivise, ovvero se il contraente non controdeduce nel termine assegnato, la Società, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, se per negligenza del contraente l'esecuzione delle prestazioni ritarda rispetto alle previsioni del contratto, il RUP - DEC assegna al contraente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a due (2) giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 è redatto processo verbale in contraddittorio con il contraente, e se l'inadempimento permane, la Società risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'[articolo 2.13](#).

5. Può costituire causa di risoluzione del contratto, da applicare previo contraddittorio ai sensi dei commi dall'1 al 4, anche uno dei seguenti inadempimenti:

- a) violazione delle disposizioni in materia di personale e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'[articolo 2.9](#) e dell'[articolo 3.9](#);
- b) grave e reiterata violazione degli obblighi di comportamento di cui all'[articolo 2.18](#), comma 2;
- c) mancato versamento del denaro prelevato per oltre tre volte.

6. Nel caso di risoluzione del contratto:

- a) l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- b) la Società può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

7. Se la Società non si avvale della facoltà prevista dal comma 6, lett. b), l'onere da porre a carico del contraente è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi oggetto del capitolato.

Art. 2.15 - Risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

1. Fermo quanto previsto all'[articolo 2.14](#), la Società ha facoltà di risolvere il contratto a semplice richiesta di volersi avvalere della clausola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e dell'art. 1457 del Codice civile nei seguenti casi:

- a) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo per oltre tre (3) giorni feriali consecutivi o per complessivi otto (8) giorni feriali, anche non consecutivi;
- b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dalla Società, dell'importo della cauzione definitiva escussa o della copertura assicurativa di cui al presente capitolato;
- c) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
- d) fallimento o procedura concorsuale del contraente;
- e) inadempienze che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) del corrispettivo contrattuale.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, la Società può inoltre risolvere il contratto durante la sua efficacia se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, dello stesso codice sono soddisfatte.

3. La stazione risolve il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e nell'ipotesi di cui all'art. 83 bis, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

4. Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto la violazione degli obblighi sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

Art. 2.16 - Cause di forza maggiore

1. È esclusa la responsabilità del contraente se l'inadempimento della prestazione è dovuto a causa di forza maggiore.

2. Per causa di forza maggiore si intende ogni evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo, sempre che l'accadimento impedito non sia dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del contraente.

3. A titolo esemplificativo sono considerate cause di forza maggiore:

- a) tumulti ed occupazioni delle aree oggetto del servizio, tali da impedire le normali attività gestionali e/o ogni adempimento di contratto;
- b) eventi nucleari; eventi sismici o di subsidenza; caduta di aeromobili o altri oggetti o materiali dal cielo; eventi bellici, guerriglia, sommossa, guerra civile; eventi terroristici, sabotaggio, attentati, occupazioni non temporanee delle aree per ragioni politiche o di protesta o simili;
- c) emergenze di carattere sanitario, epidemie o rischi analoghi e connessi;
- d) incendio, esplosione di impianti o condotte, alluvione, esondazione; eventi meteorologici o marini di eccezionale intensità.

4. Se cause di forza maggiore, od altre simili circostanze speciali impediscono, in via temporanea, il procedere del servizio, il D.E.C. può ordinare la sospensione del servizio e disporre la ripresa una volta cessate le ragioni della sospensione. Per la sospensione non spetta al contraente alcun compenso aggiuntivo.

5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 3, la parte che non può adempiere, anche solo temporaneamente, ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, è tenuta a darne immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare. La comunicazione deve essere indirizzata al domicilio digitale dell'altra Parte.

Art. 2.17 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4ter, e dall'art 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, la Società può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo annuo stimato, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione della Società indirizzata al domicilio digitale del contraente, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali la Società prende in consegna i servizi e verifica la regolarità di quelli svolti.

3. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Società si riserva l'applicazione dell'[articolo 2.14](#), comma 6, lett. b).

4. In caso di sopravvenienze normative che incidano sull'esecuzione della prestazione del servizio, la Società può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni (30) solari, da comunicare al domicilio digitale del contraente. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente comma, il contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto con rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

5. Se il contraente recede dal contratto prima della scadenza prevista, la Società, oltre all'escussione della cauzione definitiva, ha diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 2.18 - Codice di comportamento

1. Il contraente si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e le prestazioni rese, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento della Società approvato con deliberazione n. 2 del 29 marzo 2016, pubblicati sul sito della Società all'interno della sezione "Società trasparente", che il contraente stesso dichiara di conoscere ed accettare (<http://www.algheroinhouse.com/wp-content/uploads/2018/05/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-AZIENDALE-DELLA-SOCIETA-ALGHERO-IN-HOUSE.pdf>).
2. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, la Società può risolvere il contratto ai sensi dell'[articolo 2.14](#), comma 5, in ragione della gravità o della reiterazione della violazione di tali obblighi.

Art. 2.19 - Esclusione arbitrato e foro competente

1. È escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti è competente esclusivamente il Foro di Sassari.

Art. 2.20 - Trattamento dei dati personali e responsabile esterno del trattamento

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Società Alghero in house, quale titolare del trattamento dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti e conseguenti all'affidamento del servizio ed esecuzione del relativo contratto. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione del contratto è obbligatorio. Il Responsabile per la protezione dei dati è il Direttore della Società, direzione@algheroinhouse.it
2. I dati sono comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'espletamento della procedura di gara o dell'esecuzione del presente affidamento, con le cautele ed i limiti imposti dalla normativa vigente.
3. La Società nomina il contraente responsabile esterno del trattamento dei dati personali con l'obbligo di rispettare le indicazioni di cui al presente articolo e le istruzioni di dettaglio che saranno impartite dalla Società nella sua qualità di titolare del trattamento.
4. Il contraente assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

5. Alla scadenza del contratto, il contraente è tenuto a garantire il passaggio dei dati elaborati e dei relativi archivi, tramite supporto informatico compatibile e dovrà altresì fornire ogni utile collaborazione all'affidatario subentrante in caso di nuovo incarico.

PARTE SECONDA DESCRITTIVO - PRESTAZIONALE

Art. 3.1 - Oggetto dei servizi, luogo e tempi di esecuzione

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, contazione e versamento su conto corrente delle monete/banconote prelevate dai dispositivi elettronici di gestione della sosta a pagamento installati nella città di Alghero di seguito indicati:

- i) n. 23 parcometri, di cui:
 - a) n. 13 a servizio delle aree di sosta a pagamento annuali;
 - b) n. 10 per le aree di sosta a pagamento in prossimità delle spiagge nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre;
- ii) n. 1 cassa automatica, a servizio del parcheggio Piazzale della Pace ad Alghero.

2. Sono comprese nell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, compresa la messa a disposizione delle attrezzature necessarie.

3. Le attività di prelievo dei valori devono avvenire con periodicità diverse, soprattutto su base stagionale, secondo l'utilizzo che i cittadini fanno di ogni singolo parcometro. L'intervallo fra un prelievo e l'altro normalmente non supera mai una settimana.

Art. 3.2 - Descrizione delle attività

1. Il contraente deve svolgere le attività di seguito descritte in adempimento e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.M. n. 269/2010.

- i) **Prelievo monete/banconote:** il contraente effettua il prelievo dei valori incassati presso i parcometri, secondo le seguenti fasi:
 - a) il Responsabile del settore della Società trasmette al contraente via e-mail un modulo di richiesta di prelievo con l'indicazione dei parcometri interessati al servizio. Il numero dei prelievi giornalieri può cambiare secondo le insindacabili esigenze della Società e può essere richiesto in tutti i giorni feriali dell'anno; la richiesta è inoltrata, di norma, almeno 24 (ventiquattro) ore prima del prelievo, salvo le richieste urgenti che possono essere inviate con un anticipo di 3 (tre) ore rispetto al prelievo; altre richieste sono programmate a inizio servizio quali quelle relative allo scassetto di tutti i parcometri a fine stagione estiva e a fine anno;
 - b) il contraente deve effettuare i prelievi previsti per la giornata, informando il responsabile del settore della Società di eventuali omissioni e della loro motivazione;
 - c) il contraente effettua il prelievo travasando le monete dal parcometro ad un raccoglitore mobile;
 - d) tutti i raccoglitori, terminata l'operazione di prelievo, devono essere sigillati in modo che l'addetto al prelievo non abbia possibilità di contatto con la moneta stessa;
 - e) ultimata l'attività di prelievo, il parcometro automaticamente emette uno scontrino cartaceo di rendicontazione del prelievo che deve essere allegato al raccoglitore per controllare l'importo del prelievo al momento della contazione;

- f) il Responsabile del settore della Società prende atto della rendicontazione del prelievo sullo specifico parcometro attraverso il software gestionale.
- ii) **Trasporto moneta:** il contraente effettua con mezzi propri, opportunamente dimensionati per l'esecuzione del servizio, il trasporto delle monete/banconote, sia in fase di prelievo che di versamento.
- iii) **Conteggio e Confezionamento:** il contraente effettua le attività di conteggio e verifica delle monete/banconote contenute in ogni raccoglitore attraverso la rendicontazione stampata dal parcometro; le eventuali differenze sono comunicate all'ufficio amministrativo della Società. L'approvvigionamento delle apparecchiature e del materiale per la contazione è a carico del contraente.
- iv) **Versamento:** il contraente, successivamente alla consegna delle rendicontazioni dei prelievi all'ufficio amministrativo della Società, e comunque non oltre una settimana dal prelievo, trasmette alla Società la ricevuta di avvenuto versamento bancario sul conto corrente indicato dalla Società in sede di contratto, d'importo pari all'ammontare dei prelievi, risultante dalla somma delle rendicontazioni. Eventuali differenze riscontrate durante il conteggio delle monete/banconote, saranno regolarizzate di volta in volta.

Art. 3.3 - Custodia dei valori

1. Dal momento del prelievo dei valori dai punti operativi, il contraente diventa custode degli stessi, sino all'avvenuto trasferimento presso le Banche indicate dalla Società in relazione a ciascun punto operativo; pertanto, il contraente resta responsabile, sino all'effettuazione del predetto trasferimento, di qualsiasi ammanco, perdita, sottrazione, furto, distruzione, danneggiamento ecc. dei valori prelevati.
2. I valori sono custoditi presso i locali del contraente, in attesa della successiva operazione di contazione e del successivo trasferimento alle Banche indicate dalla Società. Il caveau destinato alla custodia dei valori dovrà avere le caratteristiche ed i mezzi di difesa di cui al punto 3.i dell'Allegato D al D.M. n. 269/10.
3. I valori in custodia restano di esclusiva proprietà della Società e il contraente non può disporne se non per lo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato.
4. Il contraente è tenuto a mettere a disposizione, a propria cura e spese, tutti i mezzi che dovessero occorrere per verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza fra l'entità delle somme prelevate e quelle giacenti presso i propri locali.

Art. 3.4 - Condizioni di esecuzione del servizio

1. Per tutta la durata del Contratto il contraente deve adempiere a tutte le prescrizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.M. n. 269/2010 e successive modificazioni. Nello specifico il contraente deve:
 - a. disporre di proprie sale contazione, presso le quali effettuare le operazioni di custodia dei contenitori di raccolta dei valori in sicurezza e della successiva contazione di banconote e monete metalliche, con sistema di video sorveglianza h24 e sistema d'allarme anti-intrusione;
 - b. disporre di automezzi per il trasporto delle monete/banconote con adeguata capacità di carico, in termini di volume, peso e sicurezza; le specifiche tecniche dei veicoli utilizzati dovranno essere conformi a quanto stabilito nell'allegato D del D.M. 269/10 e successive modificazioni;

- c. impiegare un numero di addetti per le singole operazioni di prelievo e trasporto conforme a quanto stabilito nell'allegato D del D.M. 269/10 e successive modificazioni;
- d. acquisire a proprie spese e per tempo i permessi e le autorizzazioni necessarie previste dai regolamenti comunali, tenendo indenne la Società da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle autorità competenti.

2. Gli addetti che effettuano i servizi dovranno essere muniti delle dotazioni tecniche di sicurezza indicate nel D.M. 269/10 e devono essere muniti di tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, gli addetti dovranno prestare il servizio in uniforme, armati e muniti di giubbotto antiproiettile, che dovrà essere indossato costantemente dal personale che effettua materialmente il prelievo e/o la consegna dei valori.

Art. 3.5 - Responsabilità del contraente

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico il contraente è ritenuto unico soggetto responsabile in caso di perdita dei valori prelevati, trasportati e rendicontati qualsiasi ne sia la causa (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: furto, rapina, smarrimento, danneggiamento, incendio, etc.).

2. Il contraente è inoltre pienamente responsabile degli eventuali danneggiamenti procurati durante la propria attività ai parcometri ed ai meccanismi interni; pertanto, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni necessarie verrà debitamente rendicontato e le somme corrispondenti scalate dal primo successivo accredito. Ogni eventuale episodio di questo tipo verrà contestato per scritto al contraente che, sempre per iscritto, potrà fornire le proprie giustificazioni, che saranno valutate dalla stazione appaltante, la quale potrà, con opportuna motivazione, accoglierle o respingerle.

3. Costituisce onere del contraente comunicare al domicilio digitale della Società, entro due (2) giorni lavorativi successivi alla data di contazione, eventuali differenze tra quanto indicato nelle strisciate rilasciate dai parcometri ed il contenuto delle buste.

4. La Società richiede, entro 3gg lavorativi dalla suddetta comunicazione, l'intervento congiunto per la verifica in contraddittorio del parcometro interessato alle differenze.

5. In caso di parcometro correttamente funzionante l'eventuale ammanco sarà addebitato al contraente; nel caso in cui, trascorsi 5 gg lavorativi dalla contazione, la Società rilevi differenze fra scassetto e contazione non comunicate, le stesse saranno a carico del contraente.

6. Qualora a seguito delle verifiche descritte persistessero ammanchi, la Società richiederà al contraente la differenza fra quanto già versato dallo stesso e le risultanze delle verifiche di cui sopra. Il contraente potrà indicare le cause che a suo avviso hanno generato gli ammanchi, cause che saranno analizzate in contraddittorio con la Società.

7. La risultanza finale di eventuali ammanchi residui dovrà essere rimborsata dal contraente.

Art. 3.6 - Strumentazione messa a disposizione dalla Società

1. La Società, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, mette a disposizione della ditta aggiudicataria la seguente attrezzatura:

- n° 1 chiavi / tessere parcometri.

2. La chiave/tessera necessaria per l'apertura della cassa centrale del parcheggio Piazzale della Pace resta nella disponibilità del Responsabile di settore della Società che affianca il contraente nelle operazioni di prelievo.

Art. 3.7 - Coordinamento delle attività

1. Le attività dettagliate agli articoli precedenti dovranno essere svolte dal contraente in coordinamento con il Responsabile del Settore Sosta della Società.

2. Il contraente nomina un Responsabile del Servizio, abilitato a conferire con il Responsabile del Settore Sosta per il corretto svolgimento del servizio e per la soluzione di qualunque problematica possa insorgere, garantendo, tra l'altro, l'abilitazione ed il necessario addestramento del personale incaricato.

3. Il Responsabile del Servizio deve essere dotato di adeguata e comprovata esperienza e professionalità nei servizi oggetto del presente Capitolato, con anzianità di servizio in ruoli analoghi.

4. Il Responsabile del Servizio nominato deve essere reperibile telefonicamente e tramite posta elettronica.

Art. 3.8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1. Il contraente deve adempiere a tutte le prescrizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.M. n. 269/2010 e successive modificazioni, e mantenere le attrezzature e le dotazioni previste dalla normativa vigente e necessarie ad adempiere quanto previsto dal presente Capitolato.

2. Il venir meno di tali requisiti determina la risoluzione del Contratto.

3. Il contraente assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle per la prevenzione degli infortuni, la tutela della salute pubblica, l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.

4. Il contraente ha l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella fattispecie.

5. Il contraente assume l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti e dalle eventuali imprese subappaltatrici autorizzate le ulteriori disposizioni legislative emanate durante il corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunque aventi rapporto con i servizi appaltati.

Art. 3.9 - Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

1. Il contraente s'impegna a curare la preparazione teorica e l'addestramento degli addetti prima della loro immissione in servizio, ai sensi e nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché ad informarli e formarli sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

2. Il contraente, entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna del servizio, deve trasmettere alla stazione appaltante il DVR secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.